REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo

SPECIALE N. 220 - 26 SETTEMBRE 2025

Consiglio regionale dell'Abruzzo. Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore Legale dell' Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU)

Sommario

CONSIGLIO REGIONALE

Determinazioni dirigenziali del Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Repertorio APL/AIE/98 del 17/09/2025

Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore Legale dell' Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU) ai sensi degli artt. 6 e 10, comma 1, della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".



Consiglio Regionale dell'Abruzzo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Oggetto:

Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore Legale dell' Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU) ai sensi degli artt. 6 e 10, comma 1, della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e dell'art. 5, comma 1 bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

PREMESSA

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 recante "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" ed in particolare l'art. 10, comma 1 che dispone che: "La revisione legale dell'ADSU e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalita' di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni".

DATO ATTO che l'incarico di Revisore legale dell'Ente conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 40 del 19 dicembre 2022 giungerà a scadenza in data 19 dicembre 2025 e che, pertanto, si rende necessario porre in essere i consequenziali adempimenti per il rinnovo dell'organo di revisione;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 s.m. e i. ai sensi del quale è prescritto che: "Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";

CONSIDERATO che il successivo art. 5-ter della menzionata legge regionale dispone al primo comma che: "Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità' e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità' e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).";

RICHIAMATA la deliberazione dell'ANAC n. 1600 del 23 ottobre 2019 che, nel rendere il parere circa l'applicabilità del D.lgs. 39/2013 ai Revisori dei conti degli enti locali e delle Camere di commercio, ha escluso l'applicazione delle cause di inconferibilità ed incompatibilità del medesimo decreto ai revisori specificando che: "l'incarico di revisore dei conti non può essere ricondotto alle funzioni dirigenziali o gestorie che costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie

TENUTO CONTO che la medesima deliberazione richiama la precedente deliberazione dell'ANAC n. 622 dell'8 giugno 2016 che sul punto ha chiarito che: "gli incarichi e le cariche cui si riferisce il Dlgs. 39/2013 sono solo gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico ovvero finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie", precisando ulteriormente che: "le disposizioni contenute nel D.lgs 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse o ricorra il pericolo di mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della p.a.";

DATO ATTO, pertanto, che, sulla base del tenore letterale delle disposizioni relative alle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di quanto specificato dall'ANAC con le deliberazioni sopra richiamate, la portata dell'art. 5, comma ter della L.R. 4/2009 deve essere riferita esclusivamente agli incarichi ed alle cariche individuate specificatamente dal D.lgs. 39/2013 e, non già, genericamente a tutte le nomine di competenza regionale, atteso che le disposizioni del decreto medesimo non possono essere suscettibili di interpretazione estensiva;

TENUTO CONTO, peraltro, che su questo punto si è espresso anche il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale che, nel condividere gli esiti dell'istruttoria svolta dal Servizio scrivente in ordine alla verifica della dichiarazione resa da un soggetto designato all'incarico di revisore legale, ha, infatti, avuto modo di ribadire quanto esplicitato dall'ANAC nelle deliberazioni sopra richiamate;

CONSIDERATO, quindi, di non dover applicare nei confronti dei revisori legali, o comunque agli organi di controllo, iscritti nel Registro dei revisori legali, degli enti regionali, le disposizioni relative alle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, atteso che le medesime trovano applicazione esclusivamente nei confronti degli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico ovvero finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del Revisore legale dell'Ente di competenza del Consiglio regionale e di assegnare, per tali fini, un termine pari a 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

Si propone:

- di approvare l'Avviso e l'Allegato A) "Modello per la presentazione delle candidature", quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ai fini della presentazione delle candidature per la nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ADSU;
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dell'Allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Primo piano";
- di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 30 gg. (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT.

IL DIRIGENTE

a) VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77, recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

- 26 SETTEMBRE 2025 Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo la L.R. 9 maggio 2001 n. 18, recante: "Norme in materia di autonomia organizzativ funzionale del Consiglio Regionale";

- c) VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d) VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- e) VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, recante: "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";
- f) VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4, recante: "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionale;
- g) VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 recante "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- h) VISTO il comma 5, dell'art. 248, del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- i) VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- j) VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- k) VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- 1) VISTE le bozze dell'Avviso e del modello per la presentazione delle candidature redatte dall'Ufficio;
- m) CONDIVISI i contenuti dei menzionati atti;
- n) VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali;

DETERMINA

- 1. di approvare l'Avviso e l'Allegato A) "Modello per la presentazione delle candidature", quali della presente determinazione, ai fini della presentazione delle parti integranti e sostanziali candidature per la nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ADSU;
- 2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dell'Allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Primo piano";
- 3. di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 30 gg. (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
- 4. di nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Giulia Scafati;
- 5. di incaricare il responsabile del procedimento di prendere contatti con l'Ufficio BURAT al fine di procedere con sollecitudine alla pubblicazione dell'Avviso.

Elenco allegati:

Nome allegato

ALLEGATO A AVVISO PUBBLICO revisore ADSUTERAMO

Hash allegato

b0b28680d3e3c39ef0f31c1f9db980a07f1ea180 07f77cb2519c6ed9295d1ad149edfdedee92ffb1

> IL DIRIGENTE ANNALISA IANNI

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Allegati per DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Repertorio APL/AIE/98 del 17/09/2025

Avviso Pubblico

Scarica:

http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-25/avviso-pubblico-revisore-adsuteramo-signed-0.pdf

Hash: e3cb7fe3ac96c03e819ba5626f1d0b09

Allegato A

Scarica:

http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-25/allegato-signed-0.pdf

Hash: 1bafd78685df99c5b0164ff909ae0e50



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali. B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it